

# COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



## Regolamento sull'istituzione e funzionamento delle Commissioni consiliari

Approvato con deliberazioni C.C. n° 100 del 15.10.2009, modificato con deliberazioni n° 13 del 6.3.2012 e n. 28 del 27.04.2023.

### INDICE

- Articolo 1 - Tipi di Commissione
- Articolo 2 - Composizione
- Articolo 3 - Organizzazione
- Articolo 4 - Modalità di convocazione
- Articolo 5 - Competenze, funzioni e poteri
- Articolo 6 - Accesso agli atti
- Articolo 7 - Definizione dei tempi di trasmissione degli atti alle Commissioni Permanenti ed ai Consiglieri

## *Articolo 1* *Tipi di Commissione*

1. Ai sensi dello Statuto comunale<sup>1</sup> sono costituite Commissioni consiliari che si distinguono in permanenti<sup>2</sup>, speciali<sup>3</sup> e d'indagine<sup>4</sup>.
2. Allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune<sup>5</sup>, possono inoltre essere costituite Commissioni consultive miste di cui fanno parte cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune rappresentanti di organismi esterni all'Amministrazione e che per ragioni di proprietà, professione o parentela non si trovino in condizioni di incompatibilità con le materie di competenza della Commissione stessa.
3. Le Commissioni consiliari sono istituite con provvedimento consiliare adottato nella prima seduta successiva a quella della nomina della Giunta o al momento dell'intervenuta necessità<sup>6</sup>; il loro numero è soggetto a ricognizione annuale<sup>7</sup>.
4. Alla data del presente regolamento le Commissioni esistenti risultano essere:
  - a) Commissione Affari Istituzionali<sup>8</sup> - consiliare
  - b) Commissione consultiva Servizi culturali e sociali<sup>9</sup> - consiliare
  - c) Commissione consultiva servizi economici e finanziari<sup>10</sup> - consiliare
  - d) Commissione consultiva Servizio assetto e programmazione del territorio<sup>11</sup> - consiliare
  - e) Commissione Pari opportunità<sup>12</sup> – mista
  - f) Commissione elettorale<sup>13</sup> - consiliare
  - g) Commissione per la formazione dell'elenco dei giudici popolari<sup>14</sup> - consiliare

## *Articolo 2* *Composizione*

1. Le Commissioni sono costituite dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza in forma palese<sup>15</sup>.
2. Le deliberazioni costitutive e/o ricognitive delle Commissioni sono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
3. Le Commissioni sono composte da un numero variabile di Consiglieri comunali, di norma non superiore a 5, rappresentanti, con criterio proporzionale rispetto alla consistenza nell'Assemblea generale, i Gruppi consiliari costituiti.
4. In ogni commissione deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
- 4.bis Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua riconosciuta autonomia organizzativa al fine di garantire il rispetto del criterio di proporzionalità nella composizione delle commissioni consiliari, può stabilire l'assegnazione a ciascun componente di un voto ponderato o plurimo, in luogo del voto capitario, in misura corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al

---

<sup>1</sup> Approvato con deliberazioni C.C. n° 35 del 20 giugno 2005 e modificato con deliberazioni C.C. n° 11 del 6 marzo 2012, n° 46 del 25.07.2019, n° 92 del 27.12.2019 e n. 21 del 29.04.2022.

<sup>2</sup> Art. 20 Statuto

<sup>3</sup> Art. 21 Statuto

<sup>4</sup> Art. 22 Statuto

<sup>5</sup> Art. 37 Statuto

<sup>6</sup> Art. 20 comma 1 Statuto

<sup>7</sup> Art. 96 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267

<sup>8</sup> Deliberazioni C.C. n° 64 del 20 giugno 2009 e n° 89 del 15 settembre 2009 e successive

<sup>9</sup> Deliberazioni C.C. n° 79 del 28 luglio 2009 e n° 3 del 15 febbraio 2011 e successive

<sup>10</sup> Deliberazioni C.C. n° 80 del 28 luglio 2009 e n° 3 del 15 febbraio 2011 e successive

<sup>11</sup> Deliberazioni C.C. n° 81 del 28 luglio 2009 e n° 3 del 15 febbraio 2011 e successive

<sup>12</sup> Deliberazione C.C. n° 88 del 15 settembre 2009 e successive

<sup>13</sup> Deliberazione C.C. n° 43 del 13 giugno 2019 e n° 64 del 26 settembre 2019 e D.P.R. 20 marzo 1967 n° 223 art. 12

<sup>14</sup> Deliberazione C.C. n° 42 del 13 giugno 2019 e L. 10 aprile 1951 n° 287 art. 13

<sup>15</sup> Art. 20 comma 5 Statuto

Consiglio.

5. Sono fatte salve diverse tipologie di composizione previste per legge o regolamento<sup>16</sup>.

6. Nelle Commissioni miste i cittadini presenti non possono superare il numero dei Consiglieri che ne fanno parte.

7. La candidatura dei Consiglieri alle Commissioni avviene ad opera della Conferenza dei Capigruppo, quella dei cittadini da parte degli organismi di partecipazione<sup>17</sup>.

8. La nomina dei componenti le Commissioni è deliberata a maggioranza dal Consiglio comunale.

9. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti la Commissione con qualifica di Consigliere, nella prima successiva riunione del Consiglio comunale il Gruppo consiliare di appartenenza, tramite il suo Capogruppo, designa altri rappresentanti.

10. Fatta eccezione per le Commissioni speciali e d'indagine, nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente con qualifica di Consigliere ha facoltà di farsi sostituire con un altro Consigliere del suo gruppo tramite delega scritta da presentarsi al Presidente della Commissione.

11. I commissari che dovessero assentarsi ingiustificatamente per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti e dovranno essere sostituiti tenendo conto del Gruppo di appartenenza.

### **Articolo 3** **Organizzazione<sup>18</sup>**

1. Ciascuna Commissione, nel corso della sua prima seduta, elegge tra i suoi membri a maggioranza dei commissari assegnati un Presidente<sup>19</sup> e un Vicepresidente con la qualifica di Consiglieri comunali. Al Presidente, e in sua assenza al Vicepresidente, sono demandati i compiti di predisporre l'ordine del giorno, coordinarne l'attività, firmarne gli atti, effettuare le comunicazioni<sup>20</sup> e relazionare al Consiglio circa le conclusioni assunte trasmettendo al Presidente dello stesso, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale – se nominato - ed ai Dirigenti interessati gli esiti del lavoro svolto. Nelle Commissioni di indagini alla presidenza è nominato un Consigliere appartenente alla minoranza<sup>21</sup>.

2. La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

3. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

4. Ogni membro della Commissione può proporre, in forma di mozione<sup>22</sup>, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di competenza della Commissione. In caso di controversia sul calendario o sull'ordine del giorno decide la Commissione a maggioranza dei votanti<sup>23</sup>.

5. La riunione della Commissione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente.

6. Fatta eccezione per quelle di indagine, le riunioni delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più commissari, può invitare a relazionare esperti nella materia, senza diritto di voto e senza oneri per l'Amministrazione. E' consentita inoltre la partecipazione, senza diritto di voto, del Sindaco, degli Assessori, di altri Consiglieri o dei Dirigenti<sup>24</sup>.

7. I componenti la Commissione hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione pertinenti l'attività commissariale con le potestà proprie dei Consiglieri, se tali, e nel rispetto delle norme sul Regolamento per il diritto di accesso agli atti se cittadini non Consiglieri.

8. Nell'operato delle Commissioni di ispezione e di indagine al diritto di accesso dei commissari non può essere opposto il segreto d'ufficio<sup>25</sup>.

---

<sup>16</sup> Art. 24 e 27 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>17</sup> Art. 38 Statuto

<sup>18</sup> Art. 20 comma 8 Statuto

<sup>19</sup> Art. 20 comma 6 Statuto

<sup>20</sup> Art. 22 comma 4 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>21</sup> Art. 22 comma 2 Statuto

<sup>22</sup> Art. 23 comma 2 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>23</sup> Art. 22 comma 3 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>24</sup> Art. 23 comma 3 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>25</sup> Art. 22 comma 4 Statuto

9. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti con voto palese<sup>26</sup>, se ai componenti è assegnato voto capitaro. Le Commissioni deliberano a maggioranza di voti espressi in forma palese, se ai componenti è assegnato voto ponderato o plurimo. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Un componente la Commissione, nominato dal Presidente, svolge funzioni di verbalizzante e provvede ad inviare all'Ufficio Segreteria, su appositi modelli predisposti da quest'ultimo, il resoconto delle presenze per ciascuna riunione.
11. L'effettiva partecipazione alle Commissioni di componenti che non rivestono la carica di consigliere comunale, se non diversamente disposto per legge, non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
12. Le Commissioni non dispongono di finanziamenti propri e non hanno potere autonomo di spesa. Il Comune mette a loro disposizione spazi e strumenti di lavoro idonei.

#### **Articolo 4** **Modalità di convocazione**

1. Le Commissioni vengono convocate dal rispettivo Presidente con avviso scritto trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere, almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per la riunione.
2. La convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno della seduta.
3. La Commissione consiliare può stabilire che l'avviso di convocazione sia trasmesso, in aggiunta alla trasmissione tramite PEC, con ulteriori canali di comunicazione (ad esempio tramite applicazioni dedicate alla messaggistica istantanea).

#### **Articolo 5** **Competenze, funzioni e poteri**

1. Le Commissioni comunali permanenti concorrono ai compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo attribuiti al Consiglio comunale mediante la valutazione preliminare degli atti di sua competenza su cui sono chiamate ad esprimere parere o a presentare proposte.
2. Le competenze delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio in sede di costituzione delle stesse<sup>27</sup>.
3. Le Commissioni speciali e di indagine sono costituite a tempo determinato per la realizzazione di scopi specifici fissati di volta in volta con deliberazione consiliare.
4. Le Commissioni permanenti hanno funzione propositiva e/o consultiva consistente, rispettivamente, nella produzione di proposte o di un parere non vincolante che può essere motivatamente disatteso dal Consiglio comunale.
5. La richiesta di parere alle Commissioni speciali e di indagine è obbligatoria nelle fattispecie oggetto della loro costituzione mentre per le Commissioni permanenti l'obbligatorietà del parere è prescritta nei casi statuiti dalla legge o nelle seguenti rispettive materie:
- Commissione Affari Istituzionali: revisione dello Statuto ed approvazione regolamenti
  - Commissione Servizi culturali e sociali: modifiche al regolamento sull'accesso ai servizi sociali
  - Commissione servizi economici e finanziari: approvazione bilancio, variazioni dello stesso e consuntivo
  - Commissione servizio assetto e programmazione del territorio: approvazione programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
6. Le Commissioni possono essere inoltre interpellate su quegli argomenti su cui venga loro richiesto parere dal Sindaco, da almeno due Assessori o dalla metà dei Consiglieri.
7. Fatti salvi tempi diversi stabiliti in sede di costituzione di Commissioni speciali o d'indagine, le Commissioni permanenti e quelle miste rilasciano il parere richiesto entro venti giorni dalla trasmissione della relativa richiesta, trascorsi i quali il Consiglio si esprime a prescindere dallo stesso. Qualora un provvedimento, oggetto di parere da parte della Commissione, sia stato dichiarato urgente, la sua esecutività può prescindere dall'espressione della Commissione stessa.

---

<sup>26</sup> Art. 23 comma 1 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>27</sup> Art. 20 comma 1 Statuto

8. I pareri e le determinazioni delle Commissioni possono essere oggetto di relazione in sede consiliare<sup>28</sup>.

9. E' in facoltà dei Commissari che non si riconoscono nel parere espresso dalla Commissione presentare una relazione definita di minoranza.

### ***Articolo 6*** ***Accesso agli atti***

1. Gli atti prodotti durante i lavori delle Commissioni sono depositati a cura del Presidente presso l'Ufficio Segreteria e sono accessibili<sup>29</sup> nelle forme previste dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi con i limiti previsti a tutela dei dati sensibili e giudiziari eventualmente rinvenibili, con particolare riguardo ai documenti delle Commissioni di indagine i quali sono protetti da segreto d'ufficio fino alla conclusione delle indagini<sup>30</sup>.

2. Il parere espresso dalle Commissioni deve essere menzionato nell'atto deliberativo in modo da consentirne la conoscenza e rintracciabilità<sup>31</sup>.

### ***Art. 7*** ***Definizione dei tempi di trasmissione degli atti alle Commissioni Permanenti ed ai Consiglieri***

1. Al fine di garantire la necessaria conoscenza degli atti trattati da parte dei membri facenti parte delle Commissioni, le informative tecniche sulla proposta degli atti devono essere trasmesse ai componenti con giorni 20 di anticipo alla convocazione della seduta, laddove vengano trattati atti relativi al Regolamento del Consiglio Comunale ed allo Statuto.

2. Al fine di garantire la necessaria conoscenza degli atti trattati da parte dei membri facenti parte delle Commissioni, le informative tecniche sulla proposta degli atti devono essere trasmessi ai componenti con 3 giorni di anticipo alla convocazione della seduta nel resto dei casi.

3. Al fine di garantire l'adeguata informazione dei Consiglieri in seduta di Consiglio Comunale ed al fine di permettere ai componenti della Commissione di informare in maniera esaustiva i rispettivi Consiglieri, la seduta del Consiglio Comunale deve essere svolta almeno dopo giorni 4 dall'ultima sessione di Commissione.

---

<sup>28</sup> Art. 22 comma 5 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>29</sup> Regolamento sull'accesso civico, civico generalizzato e documentale approvato con deliberazione C.C. n.44 del 28 luglio 2022.

<sup>30</sup> Art. 25 comma 4 Regolamento del Consiglio comunale

<sup>31</sup> Art. 20 comma 8 Statuto